



**Studio Di Leone**

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE**



**CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2015**

*Indice:*

*Pag. 2 - § - I NUOVI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E I CHIARIMENTI DELL'ENEA*

*Pag. 2 - § - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE A CO.CO.CO – CO.CO.PRO*

*Pag. 3 - § - ASSICURAZIONE VITA E INFURTUNI – MODIFICA DELLE DETRAZIONI*

*Pag. 3 - § - IL TRASFERIMENTO AGLI EREDI DELLA DETRAZIONE IRPEF 36% - 50% A  
SEGUITO DEL DECESSO DEL CONTRIBUENTE*

*Pag. 4 - § - CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA*

*Pag. 4 - § - RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA – MODALITA 2015*

*Pag. 4 - § - CEDOLARE SECCA E CONTRATTO STIPULATO DA UN SINGOLO PROPRIETARIO*

*Pag. 4 - § - PENSIONI INTEGRATIVE E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITA'*

*Pag. 5 - § - UNICO 2015 – CHIARIMENTI ADE*

*Pag. 5 - § - ASSEGNO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE*

*Pag. 5 - § - BUONI PASTO – TICKET RESTAURANT*

1

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE**

2

### I NUOVI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E I CHIARIMENTI DELL'ENEA

La Finanziaria 2015, oltre a prorogare per il 2015 la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico, ha esteso tale beneficio all'acquisto e posa in opera di:

- **A) schermature solari:**

per individuare le tipologie di schermature solari che possono rientrare nella detrazione del 65%, sono state analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790). Tale analisi ha portato a concludere che per essere agevolabili le schermature solari:

- devono essere a protezione di una superficie vetrata ;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- possono essere in combinazione con vetrate o autonome ( aggettanti ).

Per le chiusure oscuranti ( persiane, veneziane, tapparelle , ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento nord.

- **B) impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili **tra cui il pellet.**

### INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE A CO.CO.CO – CO.CO.PRO

Job Acts 2015 - Tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione continuata e continuativa (con esclusione di amministratori, sindaci, tit. di p.iva e pensionati) che siano disoccupati al momento della domanda, che abbiano un accredito contributivo di almeno tre mensilità e almeno una mensilità dal 1° gennaio dell'anno in corso possono chiedere la disoccupazione chiamata Dis-Coll. In vigore dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE**

3

### **ASSICURAZIONE VITA E INFURTUNI – MODIFICA DELLE DETRAZIONI**

A decorrere dal 2014 la detrazione dei premi assicurativi ha subito ulteriori modifiche rispetto alla situazione 2013.

In particolare si evidenzia che è possibile fruire della detrazione nella misura del 19% sui premi di ammontare massimo pari a:

- € 530, se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte / invalidità permanente da qualsiasi causa derivante;
- € 1.291,14 (al netto dei premi per il rischio morte / invalidità permanente che se pagati insieme vanno indicati e detratti a parte), se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Al fine di documentare il sostenimento delle spese per le quali si intende fruire della detrazione in esame è necessario conservare:

- la ricevuta di pagamento del premio;
- il contratto di assicurazione ovvero l'apposito prospetto rilasciato dall'assicurazione nel quale risultino:
  - i dati identificativi del contraente e dell'assicurato;
  - il tipo e la decorrenza del contratto. In particolare, in caso di polizze miste è necessario che siano indicate le parti di premio riferite alle diverse fattispecie;
  - gli importi fiscalmente rilevanti.

### **IL TRASFERIMENTO AGLI EREDI DELLA DETRAZIONE IRPEF 36% - 50% A SEGUITO DEL DECESSO DEL CONTRIBUENTE**

In caso di decesso del beneficiario della detrazione IRPEF 36% - 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione si trasferisce in capo all'erede che detiene direttamente e materialmente l'immobile.

In merito l'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che la "detenzione diretta e materiale" dell'immobile da parte dell'erede deve sussistere "non solo per l'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione".

L'Agenzia ha altresì chiarito che tale trasferimento non è applicabile al c.d. "bonus mobili" in quanto la detrazione, pur essendo subordinata ai lavori di recupero edilizio, è autonoma e con norme proprie che non ne prevedono il trasferimento in caso di decesso dell'avente diritto

La detenzione materiale e diretta sussiste qualora l'erede assegnatario possa disporre del bene immediatamente, liberamente e "a proprio piacimento, quando lo desidera", a prescindere dalla circostanza che abbia o meno adibito lo stesso a propria abitazione principale. Di conseguenza l'erede:

- può beneficiare della detrazione residua anche per l'immobile tenuto a disposizione;
- perde il diritto alla detrazione qualora conceda l'immobile in locazione / comodato a terzi;
- qualora la detenzione sia esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE**

4

### **CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA**

Credito di imposta riacquisto prima casa nel caso in cui il box di pertinenza della casa venduta sia stato acquistato successivamente e con atto separato rispetto a quello della casa.

Risoluzione ministeriale 30/E/2008 chiarisce che il credito di imposta spetta anche per la somma di imposta di registro o iva pagata per l'acquisto del box di pertinenza anche se questo è stato acquistato successivamente alla casa (venduta) con atto separato (ovviamente anche il box deve essere stato venduto).

### **RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA – MODALITA 2015**

Dal 2015 è possibile rateizzare anche singole cartelle evitando la rateizzazione di tutti gli importi a debito, quindi anche e soprattutto se il totale del debito dovesse superare gli euro 50.000, è possibile scegliere quali cartelle rateizzare, in modo che totale rateizzato resti sotto tale soglia, per evitare di presentare la necessaria documentazione.

### **CEDOLARE SECCA E CONTRATTO STIPULATO DA UN SINGOLO PROPRIETARIO**

L'Ade chiarisce che in caso di registrazione di un contratto di affitto, con l'opzione della Cedolare Secca, di un'unità immobiliare abitativa di proprietà di più soggetti, con contratto stipulato da un solo proprietario (omessi gli altri proprietari in sede di registrazione), in tale ipotesi anche se il contratto è stato registrato con l'opzione per la cedolare secca, purtroppo per tutti gli altri proprietari la cedolare secca non è applicabile e saranno soggetti a tassazione ordinaria.

### **PENSIONI INTEGRATIVE E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITA'**

Le pensioni integrative private sono deducibili nel limite di euro 5.164 annui. Al momento dell'erogazione in età pensionabile del soggetto, tali pensioni integrative saranno soggette ad imposta sostitutiva del 15% (non andranno dichiarate in Unico in quanto tassate alla fonte direttamente dall'assicurazione erogante).

Importante: se durante il versamento dei contributi annuali una parte di essi non è stata dedotta perché il totale dei versamenti annuali ammontava ad oltre il limite di euro 5164, la pensione relativa a tali contributi non dedotti non sarà soggetta alla tassazione del 15% di cui sopra.

NB: tale esenzione però non è automatica in quanto entro il 31/12 di ogni anno il contribuente DEVE COMUNICARE alla sua assicurazione la parte di contributi non dedotta. Se il contribuente omette tale comunicazione, la pensione integrativa, quando sarà erogata, sarà tutta soggetta alla tassazione del 15% (o aliquota ad allora vigente).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE**

5

### **UNICO 2015 – CHIARIMENTI ADE**

\*\* Agevolazione 50% acquisto mobili e arredamenti: l'agevolazione fatta da un soggetto deceduto NON può essere trasferita agli eredi;

\*\* Spese di ristrutturazione edilizia di soggetto deceduto trasferite agli eredi: gli eredi possono continuare l'agevolazione per le rate residue SOLO se l'immobile resta nella disponibilità dell'erede (quindi non può essere ne affittato ne dato in comodato d'uso); solo nel momento in cui rientrerà in possesso dell'immobile potrà poi continuare l'agevolazione per le rate ancora residue;

\*\* Agevolazione per più interventi sullo stesso immobile: è possibile anche se non è trascorso nessun periodo in particolare tra un intervento e l'altro sull'immobile, ma occorre giustificare il fatto che si tratta di due interventi non collegati (con pratiche edilizie comunali, dichiarazioni di fine lavori da parte di professionisti o delle imprese);

\*\* Ordinate e beneficiario agevolazione 50% - 65%: chi esegue il bonifico può indicare il codice fiscale anche di un beneficiario non intestatario del conto (sarà poi quest'ultimo a rifondare chi ha fatto il bonifico). La detrazione spetta però SOLO al beneficiario indicato sul bonifico.

### **ASSEGNO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE**

L'assegno corrisposto all'ex coniuge per mantenimento dello stesso stabilito nel Provvedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere dedotto, purché corrisposto periodicamente. Se l'assegno non è erogato con la scadenza periodica prevista NON sarà deducibile.

Come chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate l'importo versato dal coniuge è deducibile anche se versato a copertura delle rate del mutuo della casa ove dimora l'ex coniuge purché di importo rientrante nei limiti della sentenza (idem per i canoni di affitto della casa dell'ex nucleo familiare in cui sono rimasti a dimora il coniuge e i figli).

### **BUONI PASTO – TICKET RESTAURANT**

Dal 2015 non più è possibile fare la spesa con i buoni pasto. I buoni pasto possono essere utilizzati solo nei giorni lavorativi e solo per servizi in sostituzione della mensa. Il datore di lavoro può dare ai dipendenti un numero di ticket non superiore al numero di giorni lavorati nell'anno.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**